



STIMOLI SONORI E LASER

NELLE MANIFESTAZIONI

INFORMAZIONI ESSENZIALI PER GLI ORGANIZZATORI.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

PRINCIPIO

Chi impiega stimoli sonori prodotti o amplificati per via elettroacustica o genera raggi laser nelle manifestazioni, deve garantire la sicurezza del pubblico.

L'ordinanza sugli stimoli sonori e sui raggi laser (OSLa) definisce i valori limite e le condizioni quadro per proteggere il pubblico dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser impiegati nelle manifestazioni. L'ordinanza vige per manifestazioni quali discoteche, concerti, festival, feste ecc., indipendentemente dal fatto che si svolgano all'aperto o all'interno di edifici. L'OSLa è in vigore dal 1° maggio 2007.

STIMOLI SONORI

Rispettare i valori limite

Il livello sonoro è calcolato su 60 minuti ed espresso in decibel, in breve dB(A).

- Il valore limite generale per il livello sonoro è di 93 dB(A).
- In manifestazioni quali discoteche in circoli giovanili, concerti per bambini ecc., rivolte esclusivamente a giovani di età inferiore ai 16 anni, il volume non deve superare i 93 dB(A).
- Per tutte le altre manifestazioni con un livello sonoro superiore a 93 dB(A), vale: sono ammesse ma devono essere notificate, oltre a dover soddisfare determinati requisiti speciali.
- Il livello sonoro misurato in un qualsiasi momento della manifestazione non deve superare i 96 dB(A) o i 100 dB(A). In qualsiasi momento della manifestazione non deve mai essere superato il livello massimo di 125 dB(A).

Obblighi degli organizzatori per manifestazioni con livello sonoro superiore a 93 dB(A)

Livello sonoro Manifestazione	93-96 dB(A) senza limiti di tempo	96-100 dB(A) fino a 3 ore	96-100 dB(A) più di 3 ore
Notificare la manifestazione	●	●	●
Indicare il livello massimo del suono	●	●	●
Informare sui possibili danni all'udito	●	●	●
Consegnare dispositivi di protezione dell'udito	●	●	●
Sorvegliare il livello sonoro	●	●	●
Registrare il livello sonoro			●
Creare zone di recupero			●

Notificare la manifestazione

Con almeno 14 giorni di anticipo, all'autorità va notificato quanto segue:

- luogo di svolgimento e tipo di manifestazione
- data, ora d'inizio e durata della manifestazione
- livello sonoro massimo
- nome e indirizzo dell'organizzatore
- nome del responsabile e indicazione di come sia reperibile durante la manifestazione
- in caso di 96-100 dB(A) e di manifestazioni più lunghe di 3 ore, un piano della zona di recupero
- metodo di misurazione, se la misurazione avviene al banco di missaggio (OSLa - Allegato cifra 1.4)

Indicare il livello sonoro massimo

All'ingresso, il pubblico deve essere informato, ad esempio con manifesti o cartelloni, sul livello sonoro massimo.

Informare sui possibili danni all'udito

All'ingresso il pubblico deve essere informato che l'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati e che il pericolo aumenta con la durata dell'esposizione. Presso l'UFSP o le autorità esecutive si possono ritirare gratuitamente i relativi manifesti e i prospetti fino ad esaurimento delle scorte.

Consegnare i dispositivi di protezione dell'udito

Al pubblico va offerto un dispositivo di protezione dell'udito conforme alle norme vigenti. Sul sito www.bag.admin.ch/slv si trovano gli indirizzi utili su dove reperire questi dispositivi.

Sorvegliare il livello sonoro

Il livello sonoro deve essere controllato mediante dei dispositivi di misurazione portatili per tutta la durata della manifestazione. Questi dispositivi devono poter determinare il livello sonoro medio.

Registrare il livello sonoro

Il livello sonoro deve essere registrato almeno ogni 5 minuti per tutta la durata della manifestazione mediante un dispositivo elettronico di controllo del suono. I dati inerenti il controllo del suono nonché le indicazioni relative al luogo di misurazione e alla differenza di livello sonoro rispetto al luogo più rumoroso vanno conservati per 30 giorni, e se richiesti, messi a disposizione dell'autorità esecutiva.

Creare una zona di recupero

Il pubblico deve poter accedere liberamente e in qualsiasi momento alla zona di recupero con un livello sonoro massimo di 85 dB(A) per tutta la durata della manifestazione. La zona di recupero deve coprire almeno il 10% della superficie della manifestazione e deve essere contrassegnata in modo ben visibile. Bar, settori di ristorazione, locali chillout possono essere considerati zone di recupero. È necessario presentare un piano di ubicazione delle zone di recupero alle autorità esecutive.

Suggerimento: posizionamento delle casse

Le casse devono essere posizionate in modo tale che i sistemi a media e alta frequenza non siano rivolti direttamente verso le orecchie degli spettatori, bensì più in alto. Garantire la distanza minima tra casse e pubblico con apposite barriere costituisce un'ulteriore protezione.

LASER

Lavorare con professionalità e rispettare la norma sul laser

Progettare, installare e far funzionare un impianto laser sono compiti che richiedono l'intervento di un professionista esperto. Durante il montaggio e il funzionamento dell'impianto laser è necessario rispettare la direttiva tecnica sulla sicurezza degli impianti laser (norma IEC 60825-3). Gli impianti laser devono tra l'altro disporre di un interruttore d'emergenza ed essere fissati in modo tale che non possano essere spostati da movimenti del pubblico, urti o colpi di vento. Evitare assolutamente, durante la manifestazione, di sottoporre gli impianti laser a riparazioni o ad altre manipolazioni, quali la modifica delle impostazioni o la correzione della traiettoria.

Rispettare i valori limite

Le immissioni nel settore per il pubblico non devono superare i valori massimi ammessi di irradiazione per i raggi laser conformemente alla norma IEC 60825-1. Per settore per il pubblico s'intende lo spazio destinato al pubblico più tre metri in altezza e 2,5 metri in larghezza.

Notificare la manifestazione

Le manifestazioni in cui sono impiegati impianti laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4 devono essere notificato all'autorità con almeno 14 giorni di anticipo, fornendo le informazioni seguenti:

- luogo di svolgimento e tipo di manifestazione
- data, ora d'inizio e durata della manifestazione
- nome e indirizzo dell'organizzatore
- ora e luogo dell'utilizzazione degli impianti laser
- classificazione degli impianti laser che si intendono utilizzare
- indicazione se durante la manifestazione il settore destinato al pubblico è attraversato direttamente o indirettamente dai raggi laser
- piano del luogo di svolgimento in cui sono indicati il settore destinato al pubblico e tutte le distanze di sicurezza
- nome del responsabile e indicazione di come sia reperibile durante la manifestazione

Vanno pure osservate

Oltre alla OSLa (per la protezione del pubblico) è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (rumore di vicinato) e la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (protezione dei lavoratori). A seconda del luogo in cui si svolge la manifestazione e dell'impiego di impianti laser, vanno eventualmente informate anche altre autorità (p.es. autorità aeronautica, polizia lacustre/polizia della protezione delle acque).

Esecuzione e controlli

Le autorità verificano le notifiche pervenute e dispongono della facoltà di effettuare controlli o di farli effettuare da terzi. Gli eventuali costi sono a carico dell'organizzatore della manifestazione.

Maggiori informazioni sull'argomento e gli indirizzi degli uffici cantonali sono disponibili sul sito www.bag.admin.ch/slv